

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2096

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 ottobre 2024 (v. stampato Senato n. 778)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

AMBROGIO, FALLUCCHI, PETRUCCI, SPINELLI, SILVESTRONI, FAROLFI, PELLEGRINO, MENIA, GELMETTI, DELLA PORTA, ROSA, ZULLO, SPERANZON, TERZI DI SANT'AGATA, MARCHESCHI, IANNONE, SIGISMONDI, MENNUNI

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del medesimo codice

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 ottobre 2024*

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, numero 5, dopo le parole: « l'averne profittato » sono inserite le seguenti: « di pubbliche calamità o »;

b) all'articolo 624, terzo comma, le parole: « e 7-*bis*) » sono sostituite dalle seguenti: « 7-*bis* e 8-*quater* »;

c) all'articolo 624-*bis*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo »;

d) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

« 8-*quater*. se ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 ».

